

Proponente: 16.B
Proposta: 2017/640

del 20/11/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1676

del 28/11/2017

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
FENULLI N. 9, 3° P., INT. 14 - REQUISITO PATRIMONIALE PER LA
PERMANENZA -
SUPERAMENTO - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE**

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina è assegnataria di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in Via Fenulli n. 9, 3° p., int. 14;
- la stessa presentava, il 2/5 u.s., una Dichiarazione Sostitutiva Unica (disciplinata dal d.lgs. 31.03.1998, n. 109 e succ. modif. e integr.), relativa ai redditi 2015, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza nell'ERP: la DSU evidenziava un valore del patrimonio mobiliare superiore a quello massimo ammesso dalla direttiva della Reg. E.-R. per la permanenza in alloggi di ERP (delib. Giunta regionale 13 giugno 2016 n. 894, in ottemperanza al dettato dell'art. 15, comma 2, della l.r. ERP n. 24/2001), che è di € 49.000,00; nel caso specifico, invece, il **patrimonio mobiliare** risulta di **€ 100.504,00**;

considerato che:

- questo Ufficio Casa, con nota n. 277 del 3/10 u.s. – ricevuta il giorno 11 successivo - contestava la circostanza all'inquilina, informandola altresì in ordine al funzionario referente dell'Ufficio; entro i 30 gg. assegnati per integrare il contraddittorio, l'inquilina non produceva documentazione idonea a confutare le predette circostanze, cosicché l'Uff. Casa ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" (cfr. l.r. ERP n. 24/2001, art. 30, 2° comma. 1ª parte);
- peraltro, anche nell'anno precedente a quello dell'accertamento (attest. ISEE n. 3257574 rilasciata il 16-06-2016) il valore del patrimonio mobiliare risultava attestato ad un livello analogo a quello attualmente rilevato (anzi, superiore: **€ 102.790,00**);

vista la l.r. sull'ERP 8 agosto 2001 n. 24 (e succ. modif. e integr.) e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. b,

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in Via Fenulli n. 9, 3° p., int. 14;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, l.r. succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnataria e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. succitata - è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del reg. com. ERP (delib. Cons. comun. n. 186/9568 del 07-11-2011) l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – *su istanza dell'interessata* e **limitatamente al rilascio** dell'alloggio – qualora nel nucleo assegnatario vi siano soggetti ultra75enni;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.